

DELIBERAZIONE 18 GIUGNO 2025
262/2025/A

ESTENSIONE DELL'APPLICAZIONE DEL CORRISPETTIVO UNITARIO A COPERTURA DEI COSTI PER IL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO (SII) AD ALCUNE TIPOLOGIE DI OPERATORI ACCREDITATI AL SII

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1344^a riunione del 18 giugno 2025

VISTI:

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/72/CE, del 13 luglio 2009;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto-legislativo 16 marzo 1999, n. 79 come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 del 2009;
- il decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito con legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: decreto-legge 105/10);
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102/2014 (di seguito: d.lgs. 102/2014);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” (di seguito: Legge concorrenza 2017);
- la legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (di seguito: Legge di bilancio 2018);
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 come convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito: decreto-legge 124/19);
- la legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto del Ministero della Transizione ecologica 25 agosto 2022, n. 164 (di seguito: decreto 164/2022);
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica del 14 luglio 2023 n. 224 (di seguito: decreto 224/2023);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 25 novembre 2010, ARG/com 201/10 (di seguito: delibera ARG/com 201/10);
- la deliberazione dell’Autorità 10 dicembre 2010, ARG/com 224/10;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2011, ARG/com 91/11;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 581/2013/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 486/2014/R/com (di seguito: deliberazione 486/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 915/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 1° febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018 72/2018/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2018, 515/2018/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 7 maggio 2019, 173/2019/A;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 455/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 17 novembre 2020, 472/2020/A;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2020, 585/2020/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2021, 326/2021/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 settembre 2024, 424/2022/A;
- la deliberazione dell’Autorità 31 gennaio 2023, 29/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 339/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 149/2023/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2023, 496/2023/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 aprile 2024, 149/2024/A (di seguito: deliberazione 149/2024/A);
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2024, 158/2024/R/com (di seguito: deliberazione 158/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 11 giugno 2024, 232/2024/A (di seguito: deliberazione 232/2024/A);
- la deliberazione dell’Autorità 22 ottobre 2024, 428/2024/R/com (di seguito: deliberazione 428/2024/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2024, 509/2024/R/com (di seguito: deliberazione 509/2024/R/com);
- il vigente testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (TIV);
- il vigente testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);

- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 luglio 2024, 316/2024/R/com (di seguito: documento per la consultazione 316/2024/R/com);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 23 aprile 2025, 173/2025/R/com (di seguito: documento per la consultazione 173/2025/R/com).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 ha assegnato all’Autorità, tra le altre, la funzione di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore energetico, potendo a tal fine, tra l’altro, impartire agli esercenti i servizi dei settori dell’energia, direttive sulle modalità di erogazione dei servizi medesimi;
- il decreto-legge 105/10 ha previsto, all’art. 1bis, l’istituzione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), presso l’Acquirente unico S.p.A. (di seguito anche: AU, attribuendo a quest’ultimo la responsabilità della relativa gestione; il SII è finalizzato alla gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas naturale ed è basato su una banca dati, il Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU), dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali; il RCU è stato successivamente integrato, ai sensi dell’art. 22, comma 1, decreto-legge 1/12, con le informazioni relative ai consumi (dati di misura);
- il medesimo decreto-legge 105/10 ha altresì attribuito all’Autorità il compito di definire e regolare i servizi che AU può erogare mediante il SII, determinandone anche il corrispettivo a remunerazione dell’attività svolta posto a carico degli operatori dei settori dell’energia elettrica e del gas naturale; nell’esercizio dei suoi poteri di regolazione, pertanto, per quel che qui rileva, l’Autorità ha il potere di definire:
 - a) in primo luogo le singole prestazioni che AU eroga per l’efficiente svolgimento dei mercati dell’energia (i c.d. Processi), consistenti in flussi informativi in cui si realizzano le interazioni tra gli operatori dei settori, funzionali all’esecuzione dei diversi rapporti contrattuali in cui si articolano i relativi servizi (di rete e di vendita); tali flussi, che in precedenza avvenivano tra le controparti del singolo rapporto secondo modalità concordate o stabilite dall’esercente, ora devono avvenire unicamente attraverso l’infrastruttura del SII di proprietà di AU; alcune di tali prestazioni consistono nel mettere a disposizione di tali soggetti (utenti del servizio erogato da AU) gli strumenti informatici per consentire l’esecuzione di interazioni rilevanti tra loro nell’ambito dei rapporti (come avviene, ad esempio, per la comunicazione dei dati di misura rilevati e validati dal responsabile); altre prestazioni, invece, consistono nell’adozione, da parte dello stesso AU, di atti giuridicamente rilevanti per l’interazione tra i suoi utenti (come avviene, ad esempio, per le procedure di switching, o per l’attivazione dei servizi di ultima istanza, o per la gestione dell’attività di aggregazione delle misure ai fini del *settlement*);
 - b) in secondo luogo, i criteri generali di funzionamento del SII, delineando i diversi ruoli dei soggetti coinvolti, nonché le attività necessarie allo sviluppo, manutenzione, aggiornamento, utilizzo e accesso del SII, relative quindi al singolo

- rapporto che AU intrattiene con i relativi utenti (ossia i soggetti che, a vario titolo, necessitano di utilizzare il SII per le interazioni di mercato definite dalla regolazione dell'Autorità);
- c) in terzo luogo, definisce le condizioni economiche del servizio, determinando i corrispettivi posti a carico degli utenti, al fine di assicurare anche un'adeguata remunerazione;
- rispetto all'assetto sopra esposto, sono intervenute, nel tempo, disposizioni legislative che hanno previsto l'impiego del SII – da parte del suo Gestore – per il perseguimento di ulteriori finalità, prevedendo, comunque, che l'attuazione di tali ulteriori servizi sia comunque regolata dall'Autorità, all'evidente fine di armonizzare le nuove funzionalità, con quella principale di cui al decreto-legge 105/2010 (di promozione della concorrenza e di buon funzionamento dei mercati energetici) per la quale il SII è stato istituito;
 - in particolare, la Legge concorrenza 2017 ha previsto, tra l'altro:
 - a) l'istituzione, da parte di AU, in quanto Gestore del SII, e nel rispetto della disciplina definita dall'Autorità, di un apposito portale informatico per la raccolta e pubblicazione delle offerte vigenti sul mercato al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale rivolte alle utenze domestiche e alle imprese di piccola dimensione (di seguito: Portale Offerte – art. 1, comma 61);
 - b) che la medesima Autorità stabilisca le modalità di copertura dei relativi costi, utilizzando in via prioritaria le risorse derivanti dai proventi delle sanzioni da essa irrogate (art. 1, comma 64);
 - la Legge di bilancio 2018, inoltre, ha disposto che, entro il 1° luglio 2019, il Gestore del SII provvedesse agli adeguamenti necessari per permettere ai clienti finali di accedere attraverso il SII medesimo ai dati riguardanti i propri consumi, senza oneri a loro carico (di seguito: Portale Consumi – art. 1, comma 8);
 - il decreto-legge 124/19, all'art. 57bis, ha altresì previsto un sistema di riconoscimento automatico del c.d. bonus sociale elettrico, gas e idrico – a partire dal 1° gennaio 2021 – con l'obiettivo di garantirne l'erogazione a tutti gli aventi diritto senza la necessità, per questi ultimi, di presentare apposita istanza di ammissione;
 - il decreto 164/2022, poi, istitutivo dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (di seguito: elenco venditori elettricità, o EVE), ha previsto che ai fini dello svolgimento delle verifiche per l'iscrizione e per il rispetto dei requisiti per la permanenza nell'EVE, nonché dei controlli a campione sulla veridicità delle informazioni rese dai venditori, l'allora Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) può avvalersi della collaborazione dell'Autorità nonché del supporto del Gestore del SII, e può acquisire le informazioni del SII, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 9, comma 5);
 - il decreto 224/2023 ha ulteriormente previsto che AU:
 - a) all'interno del meccanismo delle Garanzie d'origine, renda disponibili alla società Gestore Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) i dati dell'energia prelevata, prodotta e autoconsumata, ai fini del rilascio, da parte del GSE, della

certificazione della percentuale di energia da fonti rinnovabili nel consumo di energia elettrica dei consumatori finali;

- b) collabori con il GSE al fine di verificare la veridicità delle comunicazioni che le società di vendita hanno effettuato circa la quantità totale di energia elettrica venduta ai propri clienti finali, acquistata in Italia, importata, venduta ai propri clienti finali come rinnovabile; le quantità di energia elettrica vendute ai clienti finali come prodotte da fonti rinnovabili nell'ambito di ciascuna offerta contrattuale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento all'approvvigionamento e alla gestione delle risorse per lo sviluppo e la conduzione del SII, l'Autorità ha previsto:
 - a) che AU adotti sistemi di tenuta di contabilità basata su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le poste economiche e patrimoniali afferenti alle attività svolte in qualità di Gestore del SII in maniera distinta, come se questa fosse svolta da un'impresa separata;
 - b) la definizione del corrispettivo unitario a copertura dei costi di gestione del SII (di seguito: CSII), diversi da quelli sostenuti per il Portale Offerte per il quale, ai sensi delle norme sopra descritte, sono previste specifiche e differenti fonti di finanziamento;
 - c) in prima battuta, con la deliberazione ARG/com 201/2010, che il CSII fosse posto a carico dei soli utenti del dispacciamento e degli esercenti la maggior tutela per il settore elettrico, e, successivamente, con la deliberazione 486/2014/R/com, che fosse esteso agli utenti della distribuzione per il settore del gas naturale;
 - d) con la deliberazione 226/2022/A, che i costi relativi al comparto Gestione del SII - Bonus sociale siano imputati per il 60% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore elettrico in stato di disagio di cui al comma 41.1, lettera p) del TIT e per il 40% al Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui al comma 74.1, lettera d), del RTDG.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel corso degli anni, l'insieme dei Processi gestiti nell'ambito dal SII ha visto il progressivo coinvolgimento diretto di ulteriori soggetti della filiera, anche grazie alla possibilità di identificarli in modo preciso, attraverso le procedure di accreditamento al SII, e di abbinarli in modo diretto a ciascun punto di prelievo e riconsegna (di seguito, rispettivamente: POD/PdR); conseguentemente, è stato possibile attribuire a tali soggetti responsabilità precise nello svolgimento dei Processi di mercato; la platea dei soggetti che a vario titolo interagiscono con il SII è costituita, quindi, da un insieme più ampio rispetto agli operatori nei cui confronti trova applicazione il

CSII, quali ad esempio le controparti commerciali, in entrambi i settori, e gli utenti del bilanciamento nel settore del gas naturale;

- con la deliberazione 158/2024/R/com, l’Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all’adozione di provvedimenti che consentano la messa a disposizione ai soggetti terzi univocamente designati dai clienti finali tramite il Portale Consumi, dei dati del misuratore relativi all’immissione e al prelievo di energia elettrica e del gas naturale dei medesimi clienti finali e previsto fin da subito l’implementazione da parte del Gestore del SII di un elenco di tali soggetti terzi (di seguito: ETP);
- con il successivo documento per la consultazione 316/2024/R/com sono stati delineati i relativi orientamenti, tra i quali la valutazione di eventuali contributi economici di funzionamento del ETP, richiesti a tali soggetti terzi;
- con deliberazione 509/2024/R/com l’Autorità ha approvato la disciplina dell’accesso di terze parti ai dati storici di consumo dei clienti finali (Allegato A) e approvato l’aggiornamento del regolamento di funzionamento del Portale consumi (Allegato B), prevedendone l’applicazione a partire dall’1° ottobre 2025.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con il documento per la consultazione 173/2025/R/com, l’Autorità ha espresso i propri orientamenti in merito all’estensione dell’applicazione del CSII ad altre tipologie di operatori accreditati al SII; in particolare, tenuto conto che, nel corso degli anni, la tipologia e il numero di soggetti accreditati al SII sono aumentati e che:
 - a) ha assunto sempre maggior rilievo il ruolo attribuito alla controparte commerciale (di seguito: anche CC), il cui accreditamento al SII e la possibilità di associazione a ciascun POD/PdR hanno consentito di attribuire loro responsabilità dirette nella gestione delle forniture;
 - b) per quanto concerne il settore del gas naturale, a partire da gennaio 2019, si sono accreditati al SII, anche gli utenti del bilanciamento (di seguito anche: UdB), ossia gli utenti del servizio di trasporto controparti dell’impresa maggiore;
- alla luce di tale considerazione, l’Autorità ha espresso l’orientamento di addivenire ad una più estesa allocazione dei costi del SII, attraverso l’applicazione del CSII ai diversi attori che, a vario titolo, operano in relazione a ciascun POD/PdR;
- l’orientamento espresso dall’Autorità nel sopramenzionato documento per la consultazione, verrebbe perseguito ferma restando la valorizzazione unitaria del CSII ad oggi vigente e avrebbe la seguente articolazione:
 - a) per quanto riguarda il settore elettrico: il 50% del CSII sarebbe posto a carico della CC e il 50% sarebbe a carico dell’utente del dispacciamento (di seguito, anche: UdD);
 - b) per quanto riguarda, invece, il settore del gas naturale: il 50% del CSII sarebbe posto a carico della CC, il 40% sarebbe a carico dell’utente della distribuzione (di seguito, anche: UdD), e il 10% sarebbe infine a carico dell’UdB.
- alla consultazione hanno risposto due operatori e tre associazioni di imprese; dalle risposte pervenute emerge quadro di generale condivisione della necessità di

garantire una più equa ripartizione del costo del SII tra i vari soggetti accreditati che usufruiscono dei suoi servizi. Emergono altresì alcune richieste, in alcuni casi, non completamente in linea con gli orientamenti specifici espressi nel DCO e, in altri casi, non perseguibili in quanto in contrasto con specifiche disposizioni legislative.

- in particolare, le richieste sono le seguenti:
 - a) tre associazioni e un'impresa chiedono che, nella determinazione del CSII, debbano essere considerate, oltre alla tipologia di operatori, anche le logiche sottostanti i rapporti contrattuali;
 - b) tre associazioni e un operatore segnalano la necessità di un miglioramento nella qualità del servizio svolto dal Gestore del SII, con particolare riferimento ai Processi afferenti al dispacciamento commerciale del gas naturale, e che interessano comunque gli UdB;
 - c) tre associazioni e un operatore chiedono di incrementare il livello di trasparenza in merito ai costi sostenuti dal Gestore del SII, autorizzati a budget e a consuntivo, al fine di rendere più chiari agli operatori i criteri seguiti per la determinazione del corrispettivo e la natura dei costi coperti;
 - d) due associazioni e un operatore propongono di addebitare il corrispettivo unicamente alle CC in quanto, da un lato, sono questi ultimi i soggetti che hanno maggior beneficio dai Processi erogati nell'ambito del SII e, dall'altro, eventuali scelte diverse comporterebbero comunque una traslazione del corrispettivo da parte degli UdB/UdD a discapito delle CC; inoltre non ravvisano particolari vantaggi nell'allocare una quota del corrispettivo sugli UdB a fronte di una potenziale complicazione gestionale; occorrerebbe altresì esplicitare come sono calcolate le percentuali di corrispettivo applicabili ai vari utenti espresse nel DCO;
 - e) una associazione propone di far pagare il corrispettivo ai clienti finali e, in subordine, alle CC, definendo altresì modalità di addebito separate per l'accesso di terze parti e per il Portale consumi;
 - f) una associazione e un operatore propongono di definire una diversa articolazione del CSII distinguendo tra costi fissi strutturali - da allocare equamente tra tutte le CC - e costi di esercizio - da allocare per punto servito;
 - g) una associazione e un operatore chiedono tempistiche definite per l'eventuale approvazione e l'entrata in vigore delle modifiche del corrispettivo;
 - h) un operatore segnala tuttavia che l'imputazione del corrispettivo alle CC, seppur auspicabile, potrebbe comportare un aumento del rischio credito per il Gestore del SII tale per cui sarebbe necessario individuare meccanismi di responsabilizzazione delle CC al fine di evitare eventuali socializzazioni tra gli altri soggetti;
- con riferimento alle osservazioni critiche e le varie proposte formulate, e sopra sintetizzate, esse non paiono fondate, per le ragioni, ma entro i limiti, di seguito precisati;
- in via preliminare, la richiesta di cui alla precedente lett. b), di migliorare la qualità dei servizi erogati dal Gestore del SII, non può trovare seguito nell'ambito del presente provvedimento, trattandosi d'un aspetto estraneo all'oggetto del

procedimento avviato con la deliberazione 428/2024/R/com (e alle tematiche trattate nel documento per la consultazione 173/2025/R/com); analoga considerazione conviene anche alla richiesta di cui alla precedente lett. h), di introdurre apposite misure di responsabilizzazione delle CC e di tutela del credito del Gestore del SII: anche l'introduzione di tali misure (così come un'eventuale regolazione della qualità dei servizi erogati dallo stesso Gestore del SII) dovrebbe essere oggetto d'un apposito procedimento di regolazione che andrebbe a integrare la disciplina di funzionamento del SII;

- anche le richieste di cui alla precedente lett. c), sulla possibilità per gli operatori di disporre di ulteriori elementi informativi afferenti ai costi del SII risulta palesemente infondata; infatti, attualmente vengono pubblicati i costi totali connessi alla gestione del SII a preventivo e quelli a consuntivo con indicazione delle modalità di imputazione delle eventuali variazioni; ciò in piena analogia a quanto avviene con riferimento ai costi sostenuti dai gestori delle infrastrutture di rete, di cui l'Autorità regola e approva i corrispettivi per i servizi resi; inoltre, col provvedimento con cui l'Autorità definisce e aggiorna il valore del CSII sono esplicitate le attività in capo al SII nonché eventuali particolari ragioni delle variazioni; tale set di informazioni garantisce in modo ragionevole un'adeguata trasparenza e accessibilità ai dati utili e alle ragioni sottese alla determinazione del CSII;
- bisogna altresì tener conto anche del fatto che i costi di accesso all'ETP sono ancora in fase di definizione e i costi del Portale consumi - attualmente finanziati dal CSII in quanto ritenuti ancora residuali – rappresentano una quota residuale dei costi totali connessi alla gestione del SII;
- in merito alle richieste di cui alle precedenti lett. a), d) e f), tutte relative alle modalità di allocazione del CSII tra i vari operatori (e alla sua possibile articolazione alternativa), l'orientamento dell'Autorità posto in consultazione mira a realizzare una equa e bilanciata ripartizione dei costi tra i vari utenti dei servizi erogati mediante il SII, tenendo conto, nella definizione delle percentuali, dei compiti, delle relazioni tra operatori nonché delle responsabilità delle varie tipologie di utenti nell'ambito dei Processi offerti mediante il SII; con riferimento specifico all'allocazione di parte del CSII a carico degli UdB, contrariamente a quanto affermato dai soggetti intervenuti in merito a possibili complicazioni gestionali, il Gestore del SII, non ha segnalato particolari criticità di carattere gestionale;
- con riferimento alla richiesta di cui alla precedente lett. e), di porre il CSII a carico dei clienti finali, essa risulta incompatibile con le norme legislative e lo stesso assetto dei servizi erogati mediante il SII; da un lato, infatti, come già chiarito nel documento per la consultazione 173/2025/R/com, le previsioni del decreto-legge 105/10 escludono in modo esplicito tale ipotesi, stabilendo che il corrispettivo determinato dall'Autorità sia posto a carico degli operatori dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e non possa essere trasferito sulle tariffe applicate ai consumatori; dall'altro lato, infatti, tale previsione legislativa risulta coerente col fatto che i Processi erogati dal Gestore del SII costituiscono prestazioni rese nei confronti di utenti – sue controparti – che sono operatori dei mercati, e non clienti finali;

- in merito alla richiesta di cui alla precedente lett. g), relative alle tempistiche per l'approvazione e l'entrata in vigore della nuova disciplina, essa risulta certamente coerente con le esigenze di certezza che la regolazione deve soddisfare, e di garantire agli utenti del SII un congruo termine per adeguare i propri sistemi di pagamento.

RITENUTO OPPORTUNO:

- anche a fronte delle osservazioni pervenute, estendere l'applicazione del CSII ad altre tipologie di operatori accreditati al SII al fine di garantire una equa e congrua allocazione dei relativi costi;
- prevedere che, ferme restando l'articolazione per punto di prelievo/riconsegna e la valorizzazione unitaria del CSII ad oggi vigente, tale corrispettivo venga applicato dal Gestore del SII con ratei giornalieri secondo la seguente ripartizione:
 - a) per quanto riguarda il settore elettrico:
 - i. 50% del CSII a carico della CC;
 - ii. 50% a carico dell'UdD;
 - iii. 100% a carico degli esercenti la maggior tutela
 - b) per quanto riguarda il settore del gas naturale:
 - i. 50% del CSII a carico della CC;
 - ii. 40% a carico dell'UdD;
 - iii. 10% a carico dell'UdB;
- al fine di consentire i necessari adeguamenti al sistema di fatturazione del Gestore del SII, prevedere che le disposizioni di cui al presente provvedimento entrino in vigore a partire dal mese di aprile 2026;
- avviare un monitoraggio del tasso di adempimento dei soggetti a cui viene applicato il corrispettivo CSII, al fine di valutare l'eventuale necessità di introdurre misure nei confronti dei soggetti inadempienti

DELIBERA

Articolo 1

Applicazione del corrispettivo per la copertura dei costi di funzionamento del SII

- 1.1 Ciascun utente del dispacciamento, esercente la maggior tutela, controparte commerciale elettrica, utente della distribuzione gas, controparte commerciale gas e utente del bilanciamento (di seguito genericamente: utente del SII) è tenuto al versamento del corrispettivo per la copertura dei costi di funzionamento del SII (di seguito: CSII), calcolato in base alle quote di CSII unitario di cui alla successiva Tabella 1 direttamente al Gestore del SII, secondo le modalità dal medesimo definite e rese pubbliche sul proprio sito internet.

Tabella 1

TIPOLOGIA UTENTE	QUOTA DEL CSII UNITARIO [%]
<i>Settore energia elettrica</i>	
UdD	50%
CC	50%
es. maggior tutela	100%
<i>Settore gas</i>	
UdB	10%
UdD	40%
CC	50%

1.2 Con riferimento al singolo POD/PdR nella propria titolarità, ciascun utente del SII che svolge più di un ruolo tra quelli individuati al precedente comma 1.1, è tenuto a corrispondere un CSII determinato come somma delle quote di corrispettivo unitario CSII di propria competenza.

Articolo 2

Disposizioni transitorie e finali

- 2.1 Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano a decorrere dal mese di aprile 2026.
- 2.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.
- 2.3 Copia del presente provvedimento è trasmessa alla società Acquirente unico S.p.A. per i seguiti di competenza.

18 giugno 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini